

Renato Borruso

Una vita per l'innovazione del diritto

Giuseppe Corasaniti^a

Abstract

Renato Borruso è stato un magistrato, direttore del Centro elettronico di documentazione della Corte di Cassazione ed insieme docente universitario per un lungo periodo presso diverse Università italiane, ma soprattutto alla LUISS Guido Carli di Roma. Si deve a lui un innovativo sistema di ricerca della documentazione giuridica, ma soprattutto un approfondimento teorico sul concetto di dato giuridico nella sua globalità e sull'algoritmo come prospettiva trasparente dell'azione giuridica innovativa.

Keywords: Informatica Giuridica; Dato Giuridico Globale; Algoritmo e Diritto.

1. Il CED della Corte di cassazione e la nascita dell'informatica giuridica in Italia

Renato Borruso (1928-2014) ha rappresentato per l'informatica giuridica un punto di riferimento essenziale e insieme di saldatura tra la teoria informatica e giuridica e la sua applicazione pratica. Egli è stato un vero maestro di riferimento come docente di informatica giuridica presso diverse Università, in particolare nella LUISS Guido Carli, dove fu tra i primi docenti incaricati della materia nel corso di laurea in giurisprudenza e dove contribuì in modo determinante alla costruzione di una vera e propria scuola presente già nella prima metà degli anni Ottanta, attenta ad ogni implicazione evolutiva della disciplina¹.

Il suo impegno di insegnamento è stato profuso anche nella Università di Roma "Sapienza", nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Macerata e nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia. Nella sua attività di studio e di ricerca ha sempre saputo coniugare l'alto impegno del magistrato di Corte di cassazione alla visione e alla passione, sempre sistematica e coerente propria dello studioso.

Tra i coautori del sistema di ricerca informatica *Italgivre-Find* per la ricerca automatica della giurisprudenza, della legislazione e della dottrina ed infine direttore del Centro Elettronico (CED) della Corte di Cassazione. La sua attività giudiziaria si è svolta continuativamente dal 1969 fino al 1997, contribuendo così alla formazione di almeno tre generazioni di avvocati e magistrati attenti alle tematiche dell'informatica e delle tecnologie informatiche applicate al diritto, e soprattutto capaci di utilizzare gli strumenti della comunicazione elettronica e di intendere la complessità delle diverse tematiche giuridiche che si andavano man mano schiudendo.

Egli, infatti, sapeva suscitare molto più di altri la discussione e stimolare il dubbio circa la bontà e la problematicità delle soluzioni disponibili. Una esperienza, questa, assolutamente originale proprio in ragione della sua molteplice esperienza, che spaziava dalle questioni applicative, principalmente derivanti dalla sua attività presso l'ufficio del massimario della Corte di cassazione, dove appunto si distillano sistematicamente i principi di diritto espressi dalla Corte, sino alla definizione di concrete problematiche legate alla traduzione dei medesimi principi di diritto attraverso schemi di classificazione, tanto in ambito civile quanto in ambito penale, per l'epoca di assoluta avanguardia.

I magistrati della Corte di Cassazione, già dal 1964 avevano avviato un primo progetto di automazione della ricerca delle massime di giurisprudenza, nucleo embrionale del futuro sistema *Italgivre*. Nell'ambito di tale sistema fu proprio con il fondamentale

^a Docente incaricato presso l'Università LUISS Guido Carli nel Corso di laurea in Giurisprudenza.

1. D. Limone, *Tre Maestri, tre Innovatori, tre Amici*, Intervento al Seminario "Informatica giuridica e Diritto delle tecnologie dell'informazione: la lezione di Renato Borruso, Vittorio Frosini ed Ettore Giannantonio nella società digitale", ANDIG e LUISS, Roma, 5 maggio 2016, in *Informatica e diritto*, fasc. 1, 2016, pagg. 191-196.

apporto di Borruso che era stato - per la prima volta - concepito uno speciale dizionario della lingua italiana, il primo *Thesaurus* in funzione dell'uso giuridico del computer, per operare automaticamente sia la lemmatizzazione delle parole (cioè la possibilità di risalire dalle parole declinate o coniugate contenute nei documenti ai lemmi utilizzati dagli utenti per la ricerca) sia il riconoscimento delle parole sinonime al fine di consentire ricerche "concettuali" attraverso specifiche ontologie. Borruso faceva parte del primo gruppo "storico" del CED (Centro elettronico di documentazione) della Corte di cassazione formato, insieme a lui, da Vittorio Novelli grande organizzatore, Ugo Berni Canani (magistrato ma anche straordinario matematico) Ettore Giannantonio, Alessandro Falcone e Onofrio Fanelli, Presidente della sezione lavoro. Si deve proprio al CED l'organizzazione in modo automatizzato con uno dei primi sistemi di *information retrieval* in Italia delle massime della Corte ed in generale dei documenti giuridici mediante il sistema *Italgiure find* (oggi *Italgiure-Web*)², inaugurato il 21 marzo 1969 ed attualmente in funzione, una delle poche esperienze innovative di tale spessore in Italia. Per la prima volta in Europa, attraverso tale sistema di documentazione si sperimentavano pienamente le potenzialità informatiche in ambito giudiziario con la ricerca e la riproduzione automatica delle massime giurisprudenziali della Corte. Il 10 ottobre dello stesso anno entrò ufficialmente in funzione il nuovo servizio informatico che venne utilizzato anche per la memorizzazione e il controllo delle firme raccolte per il referendum abrogativo della legge istitutiva del divorzio. E infine nel 1973 entrarono in fase di operatività i primi collegamenti con tutti gli uffici giudiziari nella primissima fase storica delle reti e dei servizi telematici in Italia e forse in tutto il mondo. Nel sistema erano ricompresi per la prima volta in modo organico archivi giurisprudenziali e documentali con possibilità di ricerca contestuale su ogni ambito di documentazione giuridica (legislativa e di dottrina oltre che regolamentare, circolari ministeriali, contratti collettivi e così via). Si trattò di una vera e propria evoluzione innovativa di sistema destinata a lasciare il segno, ma spesso non adeguatamente considerata in termini innovativi.

Il C.E.D. è stato anche, almeno fino agli anni Novanta, proprio in coincidenza con la direzione di Renato Borruso, un vero e proprio laboratorio di avanguardia e di sperimentazioni che hanno precorso i tempi. Il sistema *Italgiure* è sempre stato in grado di sfruttare il contributo di pensiero che ogni utente fornisce per il modo in cui imposta la ricerca, memorizzando tutte le connessioni in OR (c.d. catene analogiche, funzione di "test") e quelle in AND (c.d. catene sintagmatiche, funzione di *link*) operate tra le parole-chiave utilizzate dagli utenti per effettuare ricerche, fornendo in tal modo agli utenti successivi preziosi suggerimenti sulle modalità di ricerca con uno dei primi esempi in Italia di utilizzo nell'informatica entro modelli di comportamenti collettivi di ricerca documentale estesa.

Risale al 1978 il primo grande congresso mondiale organizzato proprio dal C.E.D. dal titolo "*L'informatica giuridica al servizio del Paese*". Ancora nel 1983 e nel 1986 l'informatica giuridica viene espressamente definita - grazie al fondamentale impegno di Renato Borruso - come "*servizio*" per il Paese e per il sistema della giustizia, e si tratta di importanti occasioni di confronto e di approfondimento che hanno in comune il senso del servizio, che partono dalla Corte di cassazione e, attraverso le scelte innovative che prima di tutto la Corte ha espresso (si pensi solo alla ricerca euristica realizzata con *Italgiure* ed oggi adottata in tutti i motori di ricerca più avanzati sul Web, ai differenti *thesauri* settoriali di definizione e classificazioni giuridiche, alla raccolta normativa ipertestuale) oggi peraltro pienamente sviluppati anche in ambito europeo con EURLEX.

L'idea del "servizio" appare comunque insistente e fondamentale nel pensiero di Borruso, essa si pone come condizione centrale che permea, in buona sostanza, quello che è il carattere e lo spessore della Sua esperienza. Tanto nella promozione innovativa, quanto nell'analisi del suo agire il giurista assume, in tale visione, una responsabilità innovativa precisa sia nella definizione di nuove e più avanzate forme di informazione e documentazione che nella consapevolezza di una esigenza qualificante e determinante nel senso del servizio inteso in rapporto con l'intera comunità civile. L'informatica, perciò, deve essere compresa come strumento e soprattutto "spiegata" e non può essere presupposta o classificata senza rendersi conto delle molteplici problematiche che assume il rapporto tra giurista e comunicazione, e che rende effettivo e, soprattutto, positivo il rapporto stesso, trasformandolo in volano per esperienze e sperimentazioni sempre più attuali e sempre più articolate.

Non basta - in tale prospettiva - articolare semplicemente soluzioni informatiche per il diritto, esse vanno sempre sperimentate, verificate, articolate e persino controllate attraverso un canone di responsabilità sociale che diviene sempre più determinante e che deve caratterizzare l'azione innovativa attraverso l'analisi consapevole e l'efficienza elaborativa e collaborativa, senza sovrapposizione di ruoli, ma appunto con attenta considerazione delle esperienze diverse chiamate a collaborare oggi si direbbe "proattivamente" su dati, ontologie, e costruzione di sistemi di informazione giuridica.

2. <http://www.italgiure.giustizia.it/>

2. Esperienza informatica e coscienza civica innovativa nelle prime pubblicazioni.

Maturava, intanto, nella esperienza e nella prospettiva di Borruso l'idea per cui l'informatica doveva ritenersi essenziale per la stessa formazione di base del giurista al fine di comprendere l'applicazione della norma raccogliendone le differenti applicazioni nell'ambito di schemi di ricerca destinati ad una maggiore comprensione, classificazione e diffusione dei documenti giuridici visti nel loro momento altrettanto essenziale di costruzione di una coscienza civica. Il giurista "attraverso" l'informatica sarebbe stato cioè in grado di spiegare meglio le sue argomentazioni e lo stesso legislatore attraverso gli schemi della logica booleana sarebbe stato in grado di definire norme giuridiche più attente e più complete e soprattutto non contraddittorie, destinate ad essere applicate attentamente ma soprattutto ad essere comprese nella loro essenzialità.

Nelle prime opere, che qualcuno potrebbe classificare come manuali "operativi"³ emerge già una precisa linea di fondo del progetto culturale di Borruso, che illustrava le prime linee sistematiche di un vero e proprio motore di ricerca avanzato, forse il primo motore di ricerca giuridico nella storia quale quello adottato dalla Corte Suprema di Cassazione in Italia.

In tali opere la ricerca giuridica assurgeva a vera metodologia di fondo, richiedendo all'interprete una preventiva analisi dei suoi obiettivi di documentazione e guidandolo man mano nella estrazione dei documenti più rilevanti, attraverso l'appropriato uso consapevole degli operatori booleani. Si trattava di prime riflessioni di ordine pratico cui seguì, nel 1976 un ulteriore studio sistematico⁴.

In tale prospettiva già si sosteneva espressamente come tutte le tradizionali spaccature metodologiche tra attività pratica e attività teorica da una parte e tra deduzione ed euristica dall'altra implicasse il contestuale misconoscimento di valori positivi rispetto ad ogni tentativo di mediazione fra l'azione dell'uomo (intuizione) e della macchina (deduzione) affermando invece preliminarmente l'utilità d'una analisi parcellare – e potenzialmente algoritmica – dell'azione mentale dell'uomo, fino a tentare la costruzione di modelli argomentativi ben definiti concentrati sulla possibile consultazione "interattiva" della applicazione giurisprudenziale di legittimità.

3. "Civiltà" del computer e informatica del diritto.

Nel suo primo studio monografico del 1978⁵ viene infatti per la prima volta sottolineata la stessa centralità della formazione informatica in un quadro di coscienza civica, coniugando esigenze per l'epoca avanzatissime di trasparenza istituzionale alla trattazione esemplare delle problematiche di evoluzione tecnologica nell'ambito dei rapporti giuridici.

Solo dieci anni dopo nel 1988, innestandosi su tale impianto, vide la luce quella che è la sua opera fondamentale e cioè *Computer e diritto*⁶. In tale lavoro viene definito un quadro completo di tutte le tematiche giuridiche ricollegabili all'uso dell'informatica, sia sul piano organizzativo specie nell'ambito giudiziario, sia soprattutto in relazione alla analisi degli aspetti civili e penali ricollegabili sotto il profilo delle responsabilità e delle problematiche allora emergenti.

Non vi è tema dell'informatica giuridica e del diritto dell'informatica che non sia stato enucleato ed approfondito in quello che è forse il lavoro di riferimento centrale di Borruso, entro una prospettiva che non è meramente descrittiva ma si presenta come assai articolata e problematica, rivolta alla produzione di altrettanti plessi argomentativi a loro volta basati sulla nozione di "dato" in senso giuridico globale e sulla strutturazione dell'algoritmo giuridico inteso sia come base logica della programmazione avente contenuto giuridico (e quindi normativo e giudiziario)⁷.

In tale prospettiva il giurista è chiamato a muoversi in prima persona, utilizzando l'elaboratore nelle sue funzioni centrali e, soprattutto, a partecipare attivamente alla ricerca sull'informatica allora nascente, contribuendo con la sua visione ordinamentale

3. R. Borruso, manuale di *Sistema di ricerca elettronica della giurisprudenza* ed. Stamperia Nazionale 1969, cui seguì una nuova edizione più ampia del 1974, presso lo stesso editore.

4. R. Borruso, *La ricerca automatica della documentazione giuridica su terminali collegati da tutta Italia con il Centro Elettronico della Corte di Cassazione in Roma: una realtà pienamente operativa*, in "Informatica e diritto", Vol. 1, 1976, p. 128.

5. R. Borruso, *Civiltà del computer* 2 vol. ed. Ipsoa Milano 1978.

6. R. Borruso, *Computer e diritto*, Milano, Giuffrè, 1988.

7. Cfr. ancora R. Borruso, *Computer e diritto*, Milano 1988 sulla definizione di "dato giuridico globale", pag. 153 e sulla proiezione dell'algoritmo in senso giuridico, pag. 113. Si noti l'affermazione, per cui "chi acquista un sistema informatico" bello e fatto" o, come più icasticamente si dice "chiavi in mano" senza alcun vaglio critico del software ... si consegna totalmente alla volontà del venditore – programmatore, si lascia intollerabilmente "plagiare" ... non agit sed agitur (ivi pag. 114).

alla definizione chiara così come alla definizione di concetti giuridici di senso compiuto e non già esclusivamente riproduttivi di terminologia o di convenzioni di prevalente carattere tecnico.

I contributi sul rapporto tra informatica e diritto rappresentano ancora dei riferimenti essenziali per chi voglia approfondire tali tematiche partendo da quello che era – ed è ancora – il primo sistema documentale di contenuto giuridico essenziale, proprio in quanto comprendente tutte le decisioni di legittimità. L'attenzione per il funzionamento concreto dei sistemi informatici, in particolare ancora sul sistema *Italgire*, formò oggetto di altre pubblicazioni nel 1990, cioè quasi alla vigilia della evoluzione telematica del sistema delle comunicazioni in senso globale con l'affermazione di Internet.

In tale fase, tuttavia, Borruso manifesta sempre grande attenzione alla formazione del giurista, avvocato e magistrato, definendo puntualmente metodi e criteri della ricerca giuridica in un quadro problematico che attiene, principalmente, alla schematizzazione di concetti e procedimenti destinati ad essere oggetto di automazione nell'ambito di organizzazioni pubbliche in particolare quelle della giustizia e soprattutto private nell'ambito dell'organizzazione d'impresa.

La ricerca giurisprudenziale e la definizione di metodi di ricerca estrattivi che siano in grado di interloquire con gli stessi interpreti della realtà giudiziaria è, in questo senso, ancora un obiettivo fondamentale destinato a ripercorrere e forse anche a definire, una metodologia innovativa costante che realizzi in pieno il ruolo del giurista attraverso l'interrogativo circa la completezza della ricerca e circa la validità delle stesse premesse logiche del lavoro giudiziario⁸.

Sono i contenuti digitalizzati che compongono cioè l'attualità stessa e il modo di dispiegarsi della cultura giuridica, ed il giurista ha oggi proprio il compito nuovo di sapere ricercare documenti e contenuti con mezzi tecnologici appropriati, ma soprattutto agendo con impegno e competenza nel suo rapporto con le tecnologie informatiche.

È questa, in fondo, anche la sintesi fondamentale del pensiero di Borruso, che supera la tradizionale distinzione tra informatica "giuridica" e "giudiziaria" (l'una destinata alla elaborazione e alla ricerca delle sole massime di legittimità, l'altra destinata invece alla automazione della documentazione giudiziaria) e che rilancia la cultura informatica quale perno centrale di innovazione ed insieme completamento integrale della cognizione delle norme applicabili e dei fatti che della cultura giuridica costituiscono presupposto.

Norme e fatti oggi richiedono appunto una grande capacità di ricerca e di analisi tecnologica, sul piano della indicizzazione informatica coerente come sul piano della consapevole e attenta motivazione e funzione della ricerca e di definizione concettuale del contesto normativo cui riferirsi, sempre più esteso non solo a livello nazionale, ma europeo ed internazionale.

Il modo digitale di ricercare implica perciò una nuova ed aperta coscienza giuridica ed una sensibilità ed apertura agli scenari innovativi così come alle ragioni evolutive stesse di quanto forma oggetto di ricerca.

Sono i dati giuridici, le condotte informatiche, e quindi anche gli algoritmi di contenuto giuridico a costituire quasi esclusivamente oggetto delle riflessioni mature, ma contemporaneamente l'incedere dirompente dell'informatica quale oggetto di applicazione stessa del diritto in ambiti fino ad allora esclusivamente tecnici comportava quello sforzo di approfondimento che ne caratterizzò la produzione scientifica della maturità.

Nel 1994 fu coautore di uno dei primi commenti della legge 23 dicembre 1993 n. 547 (*Modificazioni ed integrazioni alle norme del Codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica*), la prima legge sui reati informatici antesignana di tutta la produzione normativa oggi a carattere internazionale in materia di *cybercrime*⁹.

Questa visione d'insieme caratterizza in modo esemplare le voci dell'*Enciclopedia del diritto* redatte quasi a sigillare il suo commiato dalla carriera in magistratura¹⁰. E tuttavia l'impegno nello studio e nella ricerca su tematiche che oggi appaiono di stringente ed assoluta attualità fu moltiplicato. La possibilità di utilizzare algoritmi di contenuto interpretativo così come la riflessione sul contenuto delle istruzioni di programmazione informatica con caratteri di originalità creativa forma oggetto di due ulteriori studi¹¹.

8. R. Borruso, *L'informatica per il giurista* – I edizione, con C.Tiberi, Milano Giuffrè 1990 e riedizione *L'informatica per il giurista: dal bit a internet* – sempre curata con C.Tiberi, Milano Giuffrè 2001, ma anche e soprattutto si veda R. Borruso *Digitantibus succurrunt jura*, Roma Kronos editore, 1991 nel quale Borruso rilegge poi in senso innovativo l'antico precetto *Vigilantibus non dormientibus iura succurrunt* in un lungo dialogo figurato con l'operatore medio alla ricerca di un precedente giurisprudenziale che possa servirgli.

9. R. Borruso *Profili penali dell'informatica* – con G. Buonomo, G. Corasaniti, G. D'Aietti – Capitolo I, Giuffrè, 1994.

10. R. Borruso, *Informatica Giuridica* – voce dell'Enciclopedia del diritto – I Aggiornamento, Giuffrè, 1996) e *Centro Elaborazione Dati della Corte di Cassazione* (II Aggiornamento – Giuffrè, 1997).

11. R. Borruso, *La legge, il giudice, il computer*, (Giuffrè, 1998) e *La tutela giuridica del software* (Giuffrè, 1999).

Negli anni duemila le sue opere spaziano ancora di più in modo ricostruttivo, fino a riprendere i temi della sistematicità delle chiavi ontologiche di ricerca giurisprudenziale¹², della problematicità della puntuale ricostruzione delle condotte penali di carattere informatico¹³, ma altresì con attenzione costante ai temi classici della interpretazione giurisprudenziale, ed anzi delle prospettive del ruolo di controllo umano sulle argomentazioni rispetto all'ipotesi teorica di definizione delle controversie attraverso algoritmi così come di conclusione automatica delle transazioni contrattuali, temi allora tema allora di assoluta avanguardia¹⁴.

Non appare certo un caso che l'ultima opera di Renato Borruso sia stato proprio un tentativo di esplicazione terminologica riferito alle locuzioni informatiche allora incombenti¹⁵ sempre in chiave esplicativa nei confronti del mondo del diritto, e ancora sempre con grande attenzione alla attualità, vista talora con occhio critico ed attraverso una esperienza multiforme e di grande intensità quanto ad approfondimento e coscienza pragmatica. Di particolare intensità è il suo ultimo contributo pubblico, una attualissima riflessione sul concetto e sul futuro della documentazione digitale basato sulla ricostruzione della nozione della scrittura¹⁶.

Sul piano dottrinale l'opera di Borruso è stata instancabile, continua e determinante. Ed è stata un'opera che deve essere ancora forse pienamente apprezzata nella sua completezza formativa, nella sua capacità di realizzazione di quella coscienza innovativa nel Paese, e non solo nell'ambito del settore della giustizia¹⁷.

4. L'esperienza formativa ed accademica.

Con il suo timbro di voce pacato e inconfondibile, chiaro e sereno, ma insieme deciso, ha lasciato il segno in giovani e meno giovani giuristi. Un'azione costante e fondamentale per la crescita della cultura dell'informatica giuridica in Italia, vissuta umilmente ed accanto ai giovani, sempre nella disponibilità tipica del Maestro.

Le sue opere monografiche testimoniano un impegno univoco, preciso e deciso nel campo della ricerca giuridica sull'innovazione, un impegno che si è svolto nell'arco di quasi quarant'anni e che si è manifestato attraverso le prime analisi del rapporto tra *computer* e diritto, sia sotto il profilo documentale che sotto l'aspetto della prima individuazione delle tematiche problematiche ancora attuali quali il rapporto tra interpretazione giurisprudenziale e fonti normative disponibili in forma digitale, l'analisi giurimetrica della discrezionalità del giudice, la progressiva individuazione degli illeciti civili e penali legati alla nuova "azione" informatica e la

12. R. Borruso, *Computer e documentazione giuridica: teoria e pratica della ricerca* – con L. Mattioli, Giuffrè, 2000.

13. R. Borruso, *La criminalità nel mondo dei nuovi media – Aspetti criminologici* INFORAV, Roma, 2001.

14. R. Borruso, *Discrezionalità e autonomia del giudice. Il contributo dell'informatica giuridica*, in "Il diritto dell'informazione e dell'informatica" – fascicolo 2, Giuffrè, 2002 e il capitolo *Diritto civile e informatica del Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato* Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2004, ed ancora Id. *L'informatica del diritto* – con Di Giorni–Mattioli–Ragona, Parte Speciale del volume intitolata: *Riflessioni sull'informatica giuridica* pagg 293–413, Giuffrè, Milano, 2004.

15. R. Borruso, *Glossario di diritto delle nuove tecnologie e dell'e-government. Analisi dei nuovi termini tecnico-giuridici*. Con Glauco Riem, Giuffrè, Milano, 2007.

16. Che può essere ascoltato ancora sull'archivio di radio radicale.

[1997-2007: dieci anni di documenti informatici a che punto siamo con l'amministrazione digitale? \(31.05.2007\) \(radioradicale.it\)](http://www.radioradicale.it/1997-2007-dieci-anni-di-documenti-informatici-a-che-punto-siamo-con-l'amministrazione-digitale-31.05.2007)

17. Completano il quadro numerosi articoli che affrontano proprio gli argomenti più attuali del rapporto fra informatica e diritto. Cfr. R. Borruso, R. Scavizzi, *Il voto elettronico* in *Il Nuovo diritto*, 2006, fasc. 7-8, pt. 1, pp. 729-732; 006 R. Borruso, *La tutela della riservatezza dei dati personali in Informatica e diritto*, 2006, fasc. 2, pp. 7-30; R. Borruso, *Informatica, Internet e diritto* in *Diritto dell'Internet*, 2005, fasc. 1, pp. 7-8; R. Borruso, *Il documento informatico, la firma elettronica e la firma digitale alla luce delle ultime norme* (d.lgs. 23 gennaio 2002 n. 10, d.p.r. 7 aprile 2003 n. 137 e l. 29 luglio 2003 n. 229) in *Giustizia civile*, 2004, fasc. 3, pt. 1, pp. 143-167; R. Borruso, *Discrezionalità e autonomia del giudice: il contributo dell'informatica giuridica* Relazione al convegno sul tema: *Discrezionalità e autonomia del giudice*, Roma, 12 dicembre 2001 in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2002, fasc. 2, pp. 309-320; R. Borruso, *La moneta elettronica*, Relazione al convegno organizzato dall'Associazione italiana giovani avvocati, dalla Conferenza dei giovani avvocati e dall'European Young Bar Association sul tema: "Cyber law - Problemi giuridici connessi allo sviluppo di Internet", Roma, 9 luglio 1998; in *Temi romana*, 2000, fasc. 1, pp. 118-122; R. Borruso, *Il computer, il diritto romano e il giudice* *Comunicazione al Convegno "Strumenti elettronici per l'interpretazione delle fonti giuridiche romane"*, Roma 25-26 febbraio 1994 in *Informatica e diritto*, 1995, fasc. 2, pp. 195-199; R. Borruso, *Gli aspetti legali della sicurezza nell'uso delle carte di credito e di pagamento*, in *Giustizia civile*, 1992, fasc. 4, pt. 2, pp. 217-232; R. Borruso, *Il dovere di lealtà del giornalista*; Intervento al convegno sul tema: "Il Giuri per la lealtà dell'informazione", S. Margherita Ligure, 1-2 marzo 1991, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1991, fasc. 2, pp. 441-455; R. Borruso, *L' "algoritmo per computer" e la sua brevettabilità in Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1987, fasc. 1, pp. 75-111; Borruso R., "Tre tesi di fondo dell'informatica giuridica". Prolusione al corso di informatica giuridica per l'anno accademico 1984-85 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università "La Sapienza" in Roma, Roma, 18 gennaio 1985; in *Giurisprudenza italiana*, 1986, fasc. 7, pt. 4, pp. 219-229; R. Borruso, *L'informatica giudiziaria* Relazione di sintesi al III Congresso internazionale "L'informatica giuridica e le comunità nazionali e internazionali", Roma, 9-14 maggio 1983, in *Informatica e diritto*, 1983, fasc. 3, pp. 294-309; R. Borruso, Intervento al V Congresso franco-italiano del notariato ligure e provenzale su "Informatica e pubblicità immobiliare", Santa Margherita Ligure, 29-30 novembre 1980. in *Rivista del notariato*, 1981, fasc. 1-2, pt. 1, pp. 68-72.

stessa validità della documentazione informatica, oggi espressamente riconosciuta, fino a spingersi alla previsione espressa delle nuove frontiere della c.d. “moneta elettronica”.

Borruso è stato, quindi, un antesignano in tutti i sensi ed insieme uno studioso attento alle applicazioni pratiche ed alle implicazioni concrete del rapporto esistente tra diritto ed informatica. Non gli è mai mancata una visione profetica (tipica del resto di un altro grande ed indimenticabile Maestro dell’informatica giuridica come Vittorio Frosini) e non gli è mai mancata neppure una visione autenticamente positiva ed in un certo senso propositiva dell’ordinamento giuridico: i sistemi informatici sono perciò –nella sua prospettiva – strumenti avanzati che abbiamo il dovere di conoscere e di utilizzare bene ed in modo sempre più accurato ed efficace, in quanto nuovo modo di connotare, e perciò di rinnovare, le prospettive i rapporti ed anche le responsabilità sociali del diritto.

L’ultima parte della Sua esistenza è stata costantemente dedicata all’insegnamento universitario così come nell’ambito della specializzazione forense e professionale dei magistrati, completando idealmente quella vocazione dialettica socratica che, nell’interrogarsi continuo sul rapporto tra norma giuridica ed evoluzione tecnologica, esaltava la figura del giurista, chiamato alla ricostruzione della attualità della realtà normativa, in un ambiente sempre più complesso e quindi richiamato ad una responsabilità informativa e formativa sulle tecniche informatiche di conoscenza e di documentazione e comunicazione informatica, sempre più interattiva, sempre più internazionale.

E questo era poi il segno tangibile della Sua immensa disponibilità e bonomia, derivante dal sentirsi un uomo di vivissima coscienza morale e straordinario spirito di servizio, sempre disponibile e attento agli altri ed in particolare alle esigenze della nuova società digitale che stava già emergendo nel pubblico così come nel privato.

Egli riusciva sempre a far superare la differenze e le resistenze culturali attraverso la chiarezza espositiva degli argomenti, ed attraverso una analisi concreta dei testi e delle problematiche informatiche rivolta ai giuristi, ma altrettanto comprensibile dal punto di vista tecnico, qualità insieme rara e proprio per questo preziosa, il tutto senza mai assurgere o voler mostrarsi come portatore di un “sapere” superiore ma avvalendosi della sua insuperabile dialettica argomentativa che tanti – in Italia ed all’estero – hanno avuto modo di conoscere e di apprezzare.

5. Il magistrato innovatore anche nella giurisprudenza.

È anche da sottolineare quello che è stato il suo importante ruolo nell’ambito della giurisprudenza della prima sezione civile della Corte di Cassazione, in primo luogo quale estensore della “storica” sentenza in tema di responsabilità civile da diffamazione (Sez. I Sentenza n. 5259 del 18/10/1984) meglio nota come “*sentenza del decalogo*”,¹⁸ che tentò una prima sintetica analisi prospettica dell’illecito e del rapporto tra libertà di stampa e responsabilità, con una ricostruzione accurata delle condizioni di fondo poste dalla giurisprudenza, anche penale, per il legittimo esercizio del diritto: utilità sociale dell’informazione; verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti, forma “civile” dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione.

Si trattò di una sentenza che fu accolta con molte polemiche in ambito giornalistico, ma in un certo senso anch’essa di “avanguardia” nel punto in cui era analizzata, per la prima volta, problematicamente la stessa forma espositiva dei contenuti giornalistici e persino dello scopo informativo, da conseguire con “serena” obiettività almeno nel senso di poter escludere ogni preconcetto intento denigratorio e, comunque, per affermare una attività espositiva “rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l’offesa triviale o irridente ai più umani sentimenti”.

Come è noto la stessa sentenza si incentrava sui requisiti persino della forma espositiva critica, ricostruendo una autonoma figura di illecito civile, anche indipendentemente dall’effettiva sussistenza degli estremi di reato, ogni qual volta l’esposizione dei contenuti non fosse stata improntata a leale chiarezza, ovvero quando cioè il giornalista ricorresse (scorrettamente) ad artifici verbali o metaforici (sottinteso sapiente, accostamenti suggestionanti, tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, vere e proprie insinuazioni).

Il mondo dell’informazione reagì, con toni talora estremamente spropositati, parlando senza mezzi termini di “censura” giudiziaria, senza cogliere affatto, nella approssimazione che peraltro gli è tipica, lo sforzo semantico della pronuncia e la prospettiva di alto profilo che vi era contenuta, nelle argomentazioni tutte, in un certo senso focalizzate proprio alla ricostruzione del complesso

18. Cfr. M. Dogliotti, *La Cassazione e i giornalisti: cronaca, critica e diritti della persona*, nota a Cass. sez. I civ. 18 ottobre 1984, n. 5259. in *Giustizia civile*, fasc. 2, pt. 1, 1985, pag. 356.

rapporto di lealtà informativa e nella definizione di precise responsabilità sociali ad essa riconducibili, che fu molto sviluppato, in seguito, in sede deontologica.

Il tema fu da lui nuovamente affrontato nel 1991 (Sez. 1, Sentenza n. 9365 del 04/09/1991) in materia di limiti alla responsabilità risarcitoria del giornalista, articolando sia l'esimente della verità putativa cioè della convinzione in buona fede del giornalista circa la verità della notizia, sia il rapporto tra omessa o limitata rettifica e conseguente responsabilità risarcitoria.

E non va tralasciato ancora il suo contributo alla giurisprudenza della Suprema Corte in materia di informazione. Va considerata anche una pronuncia fondamentale in tema di *diritto all'immagine* (Sez. 1, Sentenza n. 5790 del 10/11/1979) con l'estensione della tutela del ritratto ex art. 97 della legge n. 633 del 1942 sul diritto d'autore nel caso di utilizzazione senza consenso delle sembianze di un calciatore per la produzione in serie di un giocattolo.

Il principio, poi progressivamente assestatosi, in fondo, ha anch'esso tale valenza "profetica" perché ha finito per fondare un punto fermo in ordine al rapporto tra notorietà dei personaggi dello sport ed uso commerciale delle relative immagini, oggi anche con la produzione e vendita di videogiochi di simulazione di eventi sportivi.

Si trattava di una delle prime affermazioni del diritto all'identità personale che nel contempo proiettava un inedito scenario di sfruttamento economico dei diritti di immagine in ambito sportivo, su cui si fondano proprio le attuali più avanzate tecniche giuridiche di sponsorizzazione e sfruttamento commerciale.

Ed ancora vanno citate altre Sue fondamentali pronunce in tema di concorrenza sleale, peraltro tutte basate sull'analisi del rapporto informativo (Sez. 1, Sentenza n. 4029 del 04/07/1985 e Sez. 1, Sentenza n. 5346 del 10/05/1993), in tema di responsabilità civile da reato (Sez. 1, Sentenza n. 1540 del 11/02/1995) ed infine in tema di proprietà industriale, in tema di brevetti, con l'analisi del requisito della "novità intrinseca" (Sez. 1, Sentenza n. 839 del 24/01/1995) anche di fronte alle nuove problematiche del "*design*" (Sez. 1, Sentenza n. 182 del 05/01/1995) che in tema di marchi, soprattutto valorizzando il carattere essenzialmente informativo del marchio stesso (Sez. 1, Sentenza n. 573 del 30/01/1985, Sez. 1, Sentenza n. 4029 del 04/07/1985, Sez. 1, Sentenza n. 1779 del 13/04/1989, Sez. 1, Sentenza n. 3034 del 13/03/1993, Sez. 1, Sentenza n. 8292 del 11/10/1994) ed infine in tema di diritto d'autore con l'estensione alla tutela di opere nuove quali i cataloghi (Sez. 1, Sentenza n. 7397 del 19/07/1990).

Ed ancora si devono a lui le prime indirette affermazioni di tutela dell'utente e del consumatore nei servizi di telefonia (Sez. 1, Sentenza n. 564 del 25/01/1979) e nei servizi bancari (Sez. 1, Sentenza n. 8496 del 18/10/1994) proprio in rapporto ad obblighi informativi e la prima pronuncia riguardante la tutelabilità stessa dell'idea pubblicitaria (Sez. 1, Sentenza n. 3501 del 28/05/1980).

Dal semplice esame di tali decisioni è evidente come quello di Borruso sia stato, a livello giurisprudenziale, un apporto altrettanto centrale rispetto ai contributi teorici in ambito informatico giuridico – antesignano anche qui, se si nota bene – della stessa evoluzione ordinamentale che di lì a poco avrebbe costruito interi comparti legislativi, tutti basati in buona sostanza, sulle intuizioni "profetiche" di Borruso e molto probabilmente anche sulla sua capacità di ricostruire compiutamente i tratti ordinamentali e i profili essenziali delle problematiche esaminate proprio "attraverso" lo strumento della ricerca informatica.

6. *Attualità del messaggio di Renato Borruso.*

Renato Borruso è stato un attento osservatore della società e dell'evoluzione storica dell'ordinamento, ma soprattutto un giurista completo, coerente ed appassionato, che ha saputo ben trasmettere agli altri la sua passione, perché, come amava spesso sottolineare, «... il diritto non è accademia: è vita»¹⁹.

E proprio perciò in tempi in cui si afferma insistentemente la "*vita digitale*" (dalle prime intuizioni di Negroponte fino agli attuali insegnamenti filosofici di Floridi) il Suo alto insegnamento appare oggi più che mai ancora vivo ed attuale, ed è un insegnamento, per di più, reso coerente dal senso autentico del servizio agli altri e "per" gli altri, vissuto in modo semplice e disinteressato senza altra pretesa che quella di cercare di capire e di far capire il mutamento in corso così come, nel contempo i diversi contesti storici giuridici, economici e sociali che lo hanno preparato.

Il "sapiente" uso del computer e quindi la cultura digitale – concludeva ²⁰ – si dimostra perciò essenziale per "*rimettere in movimento*" la stessa scienza del diritto, nei suoi impianti istituzionali e persino nella ridefinizione di concetti tradizionali ed

19. Così R. Borruso, *L'informatica del diritto*, Milano, Giuffrè, 2007 pag. 286.

20. R. Borruso, *Computer e diritto*, tomo II, *Problemi giuridici dell'informatica*, Milano Giuffrè 1988 p. 475.

asestati, con una forte attenzione e primaria alla funzione formativa del diritto inteso nel senso vivo di educazione alla legalità, destinato a regolare tanto il funzionamento delle istituzioni ma soprattutto i rapporti tra cittadini.

Di qui l'idea che l'informatica debba essere sempre "sensibile" al diritto e viceversa, perché in questo sta, forse, quello che è il vero e completo percorso innovativo delle dinamiche istituzionali e sociali, che ancora oggi viene definito "transizione" perché a distanza di oltre cinquant'anni nel nostro Paese appunto non è stato né concluso né forse ancora pienamente compreso.